

CITTA' DI SERSALE



(Provincia di CATANZARO)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 45 del Registro

data 23/05/2023

OGGETTO: SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - PRESA D'ATTO DELL'AUMENTO PER L'ANNO 2023 DELLE TARIFFE DELL'ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DI TUTTE LE QUOTE FISSE NELLA MISURA DEL 10,5% RISPETTO A QUELLE APPLICATE NELL'ANNO 2022 DAL COMUNE DI SERSALE

L'anno **duemilaventitre**, addì **ventitre**, del mese di **Maggio** alle ore **13:00** nella Sala delle adunanze del Comune di Sersale, convocata con apposito avviso, la GIUNTA COMUNALE, si è riunita con la presenza dei Sigg.

Risultano presenti i signori:

COGNOME E NOME	CARICA	PRESENZA
1) CAPELLUPO CARMINE	Sindaco	SI
2) BERLINGO' TOMMASO	Vice Sindaco	SI
3) COLOSIMO ROSARIO	Assessore	SI
4) PETTINATO SERAFINA	Assessore	SI
5) LUPIA MANUELA	Assessore	SI

Presenti n. 5 Assenti n. 0

Partecipa ed assiste il **Segretario**, DOTT.SSA RITA ROSINA FRATTO

Il Sindaco - Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTI:

- l'art. 142, comma 3, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, che espressamente prevede che gli Enti Locali, attraverso l'Ente di Governo dell'Ambito di cui all'art. 148, comma 1, svolgono le funzioni di organizzazione del servizio idrico integrato, di scelta delle forme di gestione, di determinazione e modulazione delle tariffe all'utenza, di affidamento della gestione e relativo controllo, secondo le disposizioni stabilite dallo stesso decreto;
- l'art. 147, comma 1, del D.Lgs. n. 152/2006, che prevede l'individuazione, con delibera, da parte della Regione, dell'Ente di Governo dell'Ambito Territoriale Ottimale per il servizio idrico integrato, con la partecipazione obbligatoria degli Enti Locali ed il trasferimento dell'esercizio delle competenze agli stessi spettanti in materia di gestione delle risorse idriche, ivi comprese la programmazione delle

infrastrutture idriche di cui all'art. 143, comma 1, dello stesso decreto;

- l'art. 154, comma 1, del D.Lgs. n. 152/06, come modificato dal D.P.R. n. 116/2011, ai sensi del quale la tariffa costituisce il corrispettivo del servizio idrico integrato ed è determinata tenendo conto della qualità della risorsa idrica e del servizio fornito, delle opere e degli adeguamenti necessari, dell'entità dei costi di gestione delle opere e dei costi di gestione delle aree di salvaguardia, nonché di una quota parte dei costi di funzionamento dell'Autorità d'Ambito, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio secondo il principio del recupero dei costi e secondo il principio "chi inquina paga";
- l'art. 154, comma 4, del D.Lgs. n. 152/2006 come modificato dall'art. 34, comma 29, del D.L. n. 179/2012, ai sensi del quale il soggetto competente, al fine della redazione del piano economico-finanziario di cui all'art. 149, comma 1, lettera d), predispone la tariffa di base, nell'osservanza del metodo tariffario di cui all'art. 10, comma 14, lettera d) del Decreto-Legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e la trasmette per l'approvazione all'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas (AEEG);
- l'art. 154, comma 5, del D.Lgs. n. 152/2006, ai sensi del quale i soggetti gestori sono tenuti ad applicare la tariffa, per come predisposta dal soggetto competente del comma precedente, nel rispetto della Convenzione e del relativo disciplinare;
- l'art. 10, comma 14, del D.L. n. 70/2011 il quale prevede che l'Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua (ora Autorità di Regolazione Energia Reti e Ambiente - ARERA) predispone il metodo tariffario per la determinazione, con riguardo a ciascuna delle quote in cui tale corrispettivo si articola, della tariffa del servizio idrico integrato, sulla base della valutazione dei costi e dei benefici dell'utilizzo delle risorse idriche e tenendo conto, in conformità ai principi sanciti dalla normativa comunitaria, sia del costo finanziario della fornitura del servizio che dei relativi costi ambientali e delle risorse, affinché siano pienamente attuati il principio del recupero dei costi ed il principio "chi inquina paga";
- l'art. 21, commi 13 e 19, del D.L. n. 201/2011, rubricato "Soppressione enti e organismi", che ha trasferito dall'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas (AEEG) all'Autorità per l'Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico (AEEGESI), diventata poi Autorità di Regolazione Energia Reti e Ambiente (ARERA) per effetto dell'art. 1, comma 528, della Legge 27 dicembre 2017, n. 2015, le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici, precisando che tali funzioni vengono esercitate con i medesimi poteri attribuiti all'Autorità stessa dalla Legge 14 novembre 1995, n. 481;
- l'art. 3, comma 1, del D.P.C.M 20 luglio 2012 che specifica le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici trasferite all'Autorità per l'Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico (AEEGESI) e precisa, tra gli altri, che essa *"definisce le componenti di costo-inclusi i costi finanziari degli investimenti e della gestione per la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali, per i vari settori di impiego (...)"* (lettera e); *"predispone e rivede periodicamente il metodo tariffario per la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono(...), proposte dal soggetto competente sulla base del piano di ambito di cui all'art. 149 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n 152, impartendo, a pena d'inefficacia prescrizioni(...)"* (lettera f);

VISTO l'art. 47 della Legge Regione Calabria n. 34 del 29/12/2010, rubricato *"Regolazione unitaria del servizio idrico integrato"*, che, in attuazione dell'art. 2, comma 186 bis, della Legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Legge Finanziaria 2010), ha istituito, con decorrenza 1° luglio 2011, l'Ambito Territoriale Ottimale comprendente l'intera circoscrizione regionale;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 183 del 12/06/2015 con la quale è stata individuata, a norma del richiamato art. 147, comma 1, del D.Lgs. n. 152/2006, l'Autorità Idrica della Calabria (AIC), quale Ente di Governo dell'Ambito Territoriale Ottimale per il servizio idrico integrato nel territorio comprendente l'intera circoscrizione territoriale regionale;

VISTE le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 256 del 12/06/2015 e n. 461 del 12/11/2015, con le quali è stata disciplinata l'individuazione e il funzionamento dell'Ente di Governo d'Ambito per il servizio idrico integrato, rappresentato dall'Autorità Idrica della Calabria (AIC);

VISTA la Legge Regione Calabria n. 18 del 18/05/2017, rubricata *"Disposizioni per l'organizzazione del"*

servizio idrico integrato”, che ha istituito l'Autorità Idrica della Calabria (AIC) che, in qualità di ente pubblico non economico rappresentativo a cui partecipano obbligatoriamente tutti i comuni della Calabria, assolve le funzioni di indirizzo politico-amministrativo in coerenza con quanto previsto dalla legislazione nazionale e comunitaria e dalle determinazioni della precedente Autorità AEEGESI e della nuova Autorità ARERA;

VISTA la Legge Regione Calabria 20 aprile 2022, n. 10, avente ad oggetto l'*Organizzazione dei servizi pubblici locali dell'ambiente*, che ha istituito l'Autorità Rifiuti e Risorse Idriche Calabria (ARRICAL), quale ente pubblico non economico, con personalità giuridica di diritto pubblico, autonomia amministrativa, contabile e tecnica, per l'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione dei rifiuti urbani, cui partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni della Calabria e la Città metropolitana di Reggio Calabria, funzioni che erano precedentemente esercitate, rispettivamente, dall'Autorità Idrica della Calabria (AIC) di cui alla Legge Regione Calabria 18 maggio 2017, n. 18 (*Disposizioni per l'organizzazione del servizio idrico integrato*) e dalla Comunità d'Ambito Territoriale Ottimale (Consorzio ATO Rifiuti di Catanzaro) di cui alla Legge Regione Calabria 11 agosto 2014, n. 14 (*Riordino del servizio di gestione dei rifiuti urbani in Calabria*);

PRESO atto che la Legge Regione Calabria 20 aprile 2022, n. 10, che ha abrogato e sostituito la Legge Regione Calabria 18 maggio 2017, n. 18, eccetto gli artt. 14, 17 e 20 tuttora vigenti, ha dettato la disciplina di riforma, in Calabria, della gestione del servizio idrico integrato, in maniera coordinata con le disposizioni del D.Lgs. n. 152/2006, con quelle del Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138, nonché in attuazione delle direttive comunitarie in materia;

CONSIDERATO che la Legge Regione Calabria 20 aprile 2022, n. 10 ha individuato nell'intero territorio regionale l'Ambito Territoriale Ottimale nel quale organizzare il servizio idrico integrato e il servizio di gestione dei rifiuti urbani ed ha stabilito le funzioni dell'EGATO, rappresentato da ARRICAL, gli organi di cui esso è composto (consiglio direttivo, direttore generale, collegio dei revisori dei conti), le modalità di costituzione e i criteri di partecipazione dei Comuni al Consiglio d'Ambito;

CONSIDERATO altresì che la Legge Regione Calabria 20 aprile 2022, n. 10:

- ha disposto, nell'art. 17, nelle more della costituzione degli organi sopra citati, la nomina di un Commissario Straordinario, intervenuta con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 13 del 22 aprile e successiva proroga di cui al Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 92 del 17 ottobre 2022;
- ha stabilito, nell'art. 17, che ARRICAL subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo all'Autorità Idrica della Calabria (AIC), a far data dalla nomina del Commissario Straordinario;

RILEVATO che il comma 2 dell'art. 17 della sopra citata L.R. n. 10/2022 è stato interpretato autenticamente dall'art. 1 della Legge Regione Calabria 21 ottobre 2022, n. 32, nel senso che *“i rapporti giuridici nei quali è subentrata l'Autorità Rifiuti e Risorse Idriche della Calabria, a decorrere dalla data di cui al comma 1 del medesimo articolo 17, comprendono anche le adesioni alla soppressa Autorità Idrica della Calabria (AIC), da parte dei comuni e degli altri enti locali ricompresi nell'ambito territoriale ottimale.”*;

CONSIDERATO che il Commissario Straordinario dell'ARRICAL:

- con la Deliberazione n. 8 del 24 ottobre 2022, fatta salva la scelta del modello gestionale di autoproduzione già operata dall'Autorità Idrica con la deliberazione n. 5 del 30/11/2020, sulla scorta dell'avvenuta pubblicizzazione della SORICAL S.p.A., al fine di giungere ad una gestione unitaria del servizio idrico integrato e sulla base della disponibilità della stessa ad assumere il ruolo di gestore sull'intera filiera del servizio, ha approvato la Relazione ex art. 34 comma 20 del D.L. n. 179/2012 contenente le motivazioni alla base dell'affidamento nella forma *“in house providing”*;
- con la Deliberazione n. 9 del 25 ottobre 2022:
 - a)ha dato atto che l'affidamento provvisorio del servizio idrico integrato a favore dell'Azienda Speciale Consortile *“Acque Pubbliche di Calabria”*, disposto l'Autorità Idrica della Calabria (AIC) con Decreto del Direttore Generale n. 82 del 23 dicembre 2021, non è diventato definitivo per la mancata presentazione degli atti necessari al perfezionamento dell'affidamento;
 - b)ha assegnato l'affidamento del servizio idrico integrato per l'intera filiera e per l'intera circoscrizione territoriale regionale alla SORICAL S.p.A., a capitale interamente pubblico;

CONSIDERATO altresì che, per come stabilito nella convenzione di affidamento in ossequio al comma 4 quater dell'art. 1 della Legge Regione Calabria 10 luglio 2007, n. 15 e confermato dal comma 1, dell'art. 1, della Legge Regione Calabria 21 ottobre 2022, n. 32, la SORICAL S.p.A. *“è autorizzata alla cessione a titolo gratuito, anche ai fini e per gli effetti dell'articolo 5, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica), delle azioni di SORICAL S.p.A., nella misura massima del 40 per cento del capitale sociale, in favore dei comuni e degli altri enti locali ricompresi nell'ambito territoriale ottimale di cui all'articolo 3 della Legge Regione Calabria 20 aprile 2022, n. 10 (Organizzazione dei servizi pubblici locali dell'ambiente)”*;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario dell'Autorità Rifiuti e Risorse Idriche della Calabria (ARRICAL) n. 5 dell'11 agosto 2022 avente ad oggetto *“Approvazione del Piano degli Interventi di cui all'Allegato 01 e aggiornamento tariffario per il servizio all'ingrosso di acquedotto del gestore SORICAL Spa per gli anni 2022-2023”*;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario ARRICAL n. 7 del 21 ottobre 2022 recante *“Legge regionale n. 10 del 20/04/2022 - Ambito Territoriale Ottimale “Calabria”. Approvazione schema regolatorio di convergenza per il Gestore Unico d'Ambito”*, con la quale è stata approvata la tariffa di convergenza a valere su tutto il territorio della Regione Calabria;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario ARRICAL n. 9 del 25 ottobre 2022 recante *“Legge regionale n. 10 del 20/04/2022 - Ambito Territoriale Ottimale “Calabria”. Affidamento del Servizio Idrico Integrato al gestore unico SORICAL S.p.A.”*;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario ARRICAL n. 12 del 27 Gennaio 2023 recante *“Legge Regione Calabria n. 10 del 20/04/2022 e ss.mm. ii, recante “Organizzazione dei servizi pubblici locali dell'ambiente” - Affidamento del Servizio Idrico Integrato al Gestore Unico “in house providing” SORICAL S.p.A. per l'Ambito Territoriale Ottimale “Calabria”, comprendente l'intera circoscrizione territoriale regionale - Esecutività della Deliberazione n. 09 del 25 ottobre 2022”*;

VISTA E RICHIAMATA la Delibera del Consiglio Comunale di Sersale n. 1 del 28/11/2022 recante *“Legge Regione Calabria 20 aprile 2022, n. 10. Organizzazione dei servizi pubblici locali dell'ambiente – Adesione all'Ente di Governo “Autorità Rifiuti e Risorse Idriche Calabria”*, con la quale il Comune di Sersale:

- ha aderito all'Ente di Governo d'Ambito denominato *“Autorità Rifiuti e Risorse Idriche Calabria”* (ARRICAL), istituito con la citata Legge Regione Calabria n. 10/2022 per l'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione dei rifiuti urbani previste dal D.Lgs. n. 152/2006;
- ha accettato le quote azionarie che la società SORICAL S.p.A. è autorizzata a cedere al Comune di Sersale a titolo gratuito;

VISTI:

- la delibera ARERA n. 580/2019/R/IDR, del 27 dicembre 2019, recante *“Approvazione del metodo tariffario idrico per il terzo periodo regolatorio MTI – 3”* così come aggiornata dalla deliberazione 639/2021/R/IDR, del 30 dicembre 2021, recante *“Criteri per l'aggiornamento biennale (2022-2023) delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato”*, che definisce i criteri per l'aggiornamento delle tariffe del servizio idrico integrato per gli anni 2020-2023 e che pone in capo agli Enti d'Ambito (ARRICAL per la Calabria) la definizione di tali tariffe;
- il Decreto del Dirigente Generale Dipartimento Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità della Regione Calabria n. 552 del 3 febbraio 2016, relativo all'*“Avvio della procedura di affidamento della nuova concessione di gestione del Servizio Idrico Integrato dell'ATO Calabria. Approvazione relazione programmatica”*, la cui allegata Relazione programmatica prevede lo specifico paragrafo *“La necessaria proroga delle gestioni esistenti nelle more dell'affidamento al gestore unico”* che i Comuni dell'Ambito Territoriale Ottimale della Calabria provvedano a garantire la continuità del servizio attraverso la prosecuzione delle gestioni in essere, qualunque sia il titolo giuridico in base al quale esse operino, senza soluzione di continuità, [...] e comunque entro e non oltre la data in cui il SII verrà affidato al nuovo soggetto gestore dell'ambito”;
- la Deliberazione dell'Assemblea dell'Autorità Idrica della Calabria n. 5/2020 del 30 novembre

2020 “Scelta della forma di gestione”, con la quale l'Assemblea dei Comuni ha deliberato “di individuare nella modalità c.d. “in house” la forma di gestione del servizio idrico integrato nell'ambito territoriale regionale istituito con legge regionale n. 34 del 29/12/2010, comprendente l'intera circoscrizione territoriale regionale”;

- la Deliberazione dell'Assemblea dell'Autorità Idrica della Calabria n. 8/2020 del 28 dicembre 2020 “Piano d'Ambito del Servizio Idrico Integrato dell'Autorità Idrica della Calabria – Approvazione”, con la quale è stato approvato il Piano d'Ambito dell'ATO Unico della Regione Calabria che definisce il programma degli interventi, il modello gestionale ed organizzativo e il piano economico finanziario per l'affidamento del servizio al Gestore Unico;
- il Decreto del Commissario Straordinario ARRICAL n. 60 del 30 dicembre 2022 “Legge Regione Calabria n. 10 del 20/04/2022 e ss.mm. ii, recante “Organizzazione dei servizi pubblici locali dell'ambiente” - Approvazione del Cronoprogramma ai sensi dell'art. 18-bis della Legge Regione Calabria 21 ottobre n. 32”, così come successivamente aggiornato con il Decreto n. 1 del 20 gennaio 2023 e con il Decreto n. 9 del 22 febbraio 2023, in particolare per quanto attiene all'allegato Cronoprogramma ed alla relativa “Declaratoria riferita alla fase preliminare per l'avvio del servizio, contenuta nel cronoprogramma generale di subentro operativo del Gestore Unico d'Ambito SORICAL SpA”, che definisce le modalità di predisposizione del PEF del Servizio Idrico Integrato per i bilanci comunali, di invio dei PEF ad ARRICAL che provvederà alla loro approvazione;

RILEVATO CHE:

- con la richiamata deliberazione ARERA n. 580/2019/R/IDR, “riscontrata l'esistenza nel Paese di un fenomeno di Water Service Divide in base al quale, a fronte di una ampia area del Paese, collocata in prevalenza al Nord e al Centro, in cui la fruizione dei servizi, la realizzazione degli investimenti, l'attività legislativa regionale, i meccanismi decisori degli Enti di governo dell'ambito e le capacità gestionali e di carattere industriale degli operatori appaiono in linea con il raggiungimento dei più elevati obiettivi del settore, persistono situazioni, principalmente nel Sud e nelle Isole, in cui si perpetuano inefficienze”, l'Autorità ha rilevato che “tale fenomeno è stato confermato dall'analisi dello stato delle infrastrutture del servizio idrico integrato effettuata dall'Autorità sulla base dei dati di qualità tecnica trasmessi ai sensi della deliberazione 917/2017/R/IDR, che ha evidenziato valori dei parametri tecnici che tendono generalmente a rappresentare situazioni di maggiore criticità in corrispondenza dell'area Sud e Isole”;
- al fine di superare tali inefficienze, l'Autorità di Regolazione Nazionale (ARERA) ha introdotto, con l'art. 31 dell'Allegato A alla propria Deliberazione n. 580/2019/R/IDR, lo specifico “schema regolatorio di convergenza [...] [che] si applica ai casi di soggetti caratterizzati da perduranti criticità nell'avvio delle necessarie attività di programmazione e di organizzazione del servizio ai sensi della normativa vigente, nonché di realizzazione degli interventi, ed alle gestioni che presentano perduranti condizioni di esclusione”; tale schema prevede una graduale implementazione per una progressiva convergenza agli obblighi regolatori ordinari, in particolare di qualità del servizio e tariffari, attraverso un percorso obbligatorio disciplinato su quattro anni (dal 2020 al 2023) e monitorato dall'Ente di Governo dell'Ambito, integrando quanto già disciplinato con la qualità tecnica nella Deliberazione n. 917/2017/R/IDR;
- in particolare lo schema di convergenza per il calcolo delle tariffe del servizio idrico integrato, rappresenta un metodo semplificato per l'aggiornamento delle tariffe rispetto al metodo ordinario ARERA e permette di affrontare con gradualità sia gli adempimenti tariffari che quelli di qualità contrattuale (nel significato di qualità del servizio reso agli utenti ai sensi della carta dei servizi) e tecnica (relativa alle modalità di erogazione del servizio in termini di parametri tecnici quali la riduzione delle perdite di acquedotto, le interruzioni di servizio, la potabilità dell'acqua distribuita, gli sversamenti da fognatura, lo smaltimento dei fanghi di depurazione la qualità del refluo restituito in ambiente – scarichi dei depuratori);

CONSIDERATO CHE:

- con la Deliberazione del Commissario Straordinario ARRICAL n. 7 del 21 ottobre 2022, recante “Legge Regione Calabria n. 10 del 20/04/2022 - Ambito Territoriale Ottimale “Calabria”. Approvazione schema regolatorio di convergenza per il Gestore Unico d'Ambito”, è stata approvata la tariffa di convergenza a valere su tutto il territorio della Regione Calabria;
- che tale tariffa presenta un valore medio di benchmark come individuato da ARERA al comma 8

dell'art. 31 dell'Allegato A alla propria Delibera n. 580/2019/R/IDR e s.m.i. e che, pertanto, deve essere articolato per contestualizzarlo alla specifica realtà di ogni singolo Comune;

- che con la Declaratoria di cui al Decreto del Commissario Straordinario ARRICAL n. 60/2022, in ultimo aggiornato con il Decreto del Commissario Straordinario ARRICAL n. 9/2023, è stato fornito uno specifico *tool di calcolo* sviluppato da ARRICAL sulla base di quello previsto da ARERA per la regolazione tariffaria e corredato di specifiche note per la compilazione;
- che tale *tool di calcolo*, opportunamente compilato, costituisce la specifica raccolta dei dati necessari per l'approvazione delle entrate tariffarie relative allo specifico Comune provvedendo ad articolare la tariffa di convergenza definita mediamente per tutta la Regione Calabria;
- l'approvazione delle tariffe del Servizio Idrico Integrato è di competenza dell'Ente di Governo dell'Ambito, per la Regione Calabria rappresentato da ARRICAL, ai sensi dell'art. 5 "Procedura di approvazione" della Delibera n. 580/2019/R/IDR "Approvazione del metodo tariffario idrico per il terzo periodo regolatorio MTI-3";

PRECISATO che ARRICAL con propria Nota del 20/01/2023, Prot. n. 225, nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 2, lett. b) del Decreto del Commissario Straordinario ARRICAL n.1 /2023, ha trasmesso a tutte le Amministrazioni Comunali della Calabria il file "*schema PEF SII2023+CALC.xls*" da utilizzare per la predisposizione del PEF comunale del Servizio Idrico Integrato dell'anno 2023 e per la successiva trasmissione all'Autorità Regionale entro il 15 febbraio 2023, termine poi posticipato al 6 marzo 2023 con nota ARRICAL del 10/02/2023, Prot. n. 536;

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 17 del 09/03/2023 avente ad oggetto "PRESA D'ATTO E TRASMISSIONE PEF SERVIZIO IDRICO ESERCIZIO FINANZIARIO 2023", immediatamente eseguibile, con la quale il Comune di Sersale ha preso atto dei dati contenuti nel PEF del Servizio Idrico Integrato (SII) dell'Anno 2023, di cui all' Allegato A dello stesso atto deliberativo, che è stato predisposto, ai sensi dell'art. 2 della Declaratoria allegata al Decreto del Commissario Straordinario ARRICAL n. 9 del 22/02/2023, sulla base dello specifico file di raccolta dati di cui al *tool di calcolo* fornito da ARRICAL ed ha autorizzato la Responsabile del Settore Finanziario all'invio dello stesso provvedimento all'Autorità Regionale al fine della relativa approvazione;

DATO ATTO che l'Ufficio Tributi ha inviato all'Autorità Rifiuti e Risorse Idriche Calabria (ARRICAL), a mezzo Pec del 09/03/2023, il PEF del Servizio Idrico Integrato (SII) dell'Anno 2023 del Comune di Sersale, redatto ai sensi dell'art. 2 della Declaratoria allegata al Decreto del Commissario Straordinario ARRICAL n. 9 del 22/02/2023;

EVIDENZIATO che:

- dal suddetto PEF SERVIZIO IDRICO ESERCIZIO FINANZIARIO 2023 è emerso che il Comune di Sersale, al fine di fare convergere le entrate tariffarie, pari ad € 206.759,00, ai costi del servizio, pari ad € 314.789,00, dovrà essere autorizzato da ARRICAL, previa verifica ed approvazione dello stesso PEF da parte della predetta Autorità Regionale, all'utilizzazione di un moltiplicatore tariffario pari a 1,105 che dovrà essere applicato a tutti gli importi unitari delle tariffe variabili (€/mc) e delle quote fisse (€/utenza) esistenti, ovvero applicate nell'anno 2022, per ottenere i valori aggiornati che l'Ente dovrà applicare nell'anno 2023;
- l'applicazione del moltiplicatore pari a 1,105 comporterà l'aumento del 10,5% di tutte le tariffe del servizio idrico integrato applicate nell'anno 2022, per ottenere i valori aggiornati che l'Ente dovrà applicare nell'anno 2023;
- ARRICAL ha precisato nella sopra citata propria Nota del 20/01/2023, Prot. n. 225, che essa, in qualità di Ente di Governo d'Ambito, è l'unico soggetto titolato alla predisposizione delle tariffe del servizio idrico e che, dopo la verifica ed approvazione del sopra menzionato PEF del SERVIZIO IDRICO ESERCIZIO 2023, provvederà a trasmettere al Comune di Sersale la relativa approvazione affinché l'Ente possa recepirla, prendendone atto, in sede di predisposizione del Bilancio di Previsione dell'anno 2023;

VISTO il Decreto del Commissario Straordinario ARRICAL n. 101 del 12/04/2023 con il quale è stato approvato il PEF del Servizio Idrico Integrato (SII) dell'Anno 2023 del Comune di Sersale (CZ), riportato nell'Allegato B allo stesso Decreto, ed è stato determinato il moltiplicatore tariffario per l'anno 2023

rispetto all'anno 2022 pari al valore di 1,105, affinché l'Ente possa recepirlo, prendendone atto, in sede di predisposizione del proprio Bilancio di Previsione dell'anno 2023;

RILEVATO che l'applicazione del suddetto moltiplicatore tariffario agli importi unitari dell'articolazione tariffaria 2022 del Comune di Sersale comporta l'aumento del 10,5% di tutti gli importi unitari delle tariffe variabili (€/mc) e delle quote fisse (€/utenza) del servizio idrico integrato esistenti nell'anno 2022 (acquedotto, fognatura, depurazione e quote fisse) per ottenere i valori aggiornati che l'Ente dovrà applicare nell'anno 2023;

PRECISATO che la determinazione delle tariffe variabili e fisse (acquedotto, fognatura e quote fisse) del Servizio Idrico integrato dell'anno 2023 del Comune di Sersale compete esclusivamente ad ARRICAL che, in qualità di Ente di Governo d'Ambito, è l'unico soggetto titolato alla predisposizione delle tariffe del servizio idrico;

RILEVATO che nella fatturazione dei proventi del Servizio Idrico Integrato dell'anno 2023 devono essere applicate, sulle tariffe di acquedotto, fognatura e depurazione, le componenti tariffarie perequative UI1, UI2, UI3 e UI4 nelle misure stabilite dall'AEEGSI/ARERA, dando atto che gli importi riscossi per tali componenti saranno versati dal Comune alla CSEA (Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali);

VISTI:

- l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388 del 23 dicembre 2020, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. n. 360/1998 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di orizzonte temporale triennale, disponendo tuttavia che il termine possa essere differito con decreto del Ministro dell'Interno in presenza di motivate esigenze;
- l'art. 174, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 che dispone che bilancio di previsione finanziario deve essere deliberato dall'organo consiliare entro il termine previsto dall'art. 151 dello stesso decreto, ovvero entro il 31 dicembre;
- l'articolo unico del Decreto del Ministero dell'Interno del 13 dicembre 2022, pubblicato in G.U. n. 295 del 19 dicembre 2022, che ha differito al 31 marzo 2023 il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione riferito al triennio 2023/2025 da parte degli Enti Locali ed ha autorizzato contestualmente l'esercizio provvisorio sino a tale data;
- l'art. 1, comma 775, della Legge n. 197/2022 che in via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, in considerazione del protrarsi degli effetti economici negativi della crisi ucraina, ha ulteriormente differito al 30 aprile 2023 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per il 2023 da parte degli Enti Locali;
- l'articolo unico del Decreto del Ministero dell'Interno del 19 aprile 2023, pubblicato in G.U. n. 97 del 26 aprile 2023, che ha differito al 31 maggio 2023 il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione 2023/2025 da parte degli Enti Locali ed ha autorizzato contestualmente l'esercizio provvisorio sino a tale nuova data;
- l'art. 1, comma 169 della legge 27/12/2006, n. 296, il quale dispone che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;
- l'art. 172, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 267/2000 il quale prevede che gli enti locali allegghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali;

RITENUTO di dovere procedere alla presa d'atto delle tariffe del servizio idrico integrato (acquedotto, fognatura e quote fisse) dell'anno 2023, che sono state determinate, così come stabilito dal richiamato Decreto del Commissario Straordinario ARRICAL n. 71/2023, aumentando del 10,5% quelle già in

vigore nell'anno 2022;

VISTI:

-il D.Lgs. n. 267/2000 (Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali);

-il D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;

-i Principi Contabili allegati al D.Lgs. n. 118/2011;

-il vigente Statuto Comunale;

-il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

-il vigente Regolamento Generale delle Entrate;

-il vigente Regolamento Comunale per la Disciplina del Servizio Idrico;

-la vigente Carta del Servizio Idrico approvata;

RAVVISATA la propria competenza, ai sensi del combinato disposto degli articoli 42, comma 2, lettera f) e 48 del D.Lgs. n. 267/2000;

DATO ATTO che sono stati acquisiti i prescritti pareri resi da parte dei Responsabili, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 49 e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

CON VOTAZIONE UNANIME

DELIBERA

DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

PRENDERE ATTO delle seguenti tariffe del Servizio Idrico Integrato dell'anno **2023** del Comune di Sersale che sono state determinate, così come stabilito dal richiamato Decreto del Commissario Straordinario ARRICAL n. 71/2023, aumentando del 10,5% quelle già in vigore nell'anno 2022:

TARIFFE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANNO 2023

QUOTA FISSA UTENZE DOMESTICHE	
	€/anno /Utenza
Acquedotto:	14,365
Fognatura:	0
Depurazione:	0
TOTALE QUOTA FISSA	14,365

QUOTA FISSA ALTRE CATEGORIE	
	€/anno /Utenza
Acquedotto:	14,365
Fognatura:	0
Depurazione:	0
TOTALE QUOTA FISSA	14,365

TARIFFA - USO DOMESTICO

DESCRIZIONE	Da	A	Tariffa
	mc/anno	mc/anno	€/mc
Prima Fascia	0	12	0,3337
Seconda Fascia	12	50	0.4707
Terza Fascia	50	90	0,7580
Quarta Fascia	90	130	0,9713

TARIFFA - USO AGRICOLO

DESCRIZIONE	Da	A	Tariffa
	mc/anno	mc/anno	€/mc
Prima Fascia	0	12	0,3337
Seconda Fascia	12	50	0.4707
Terza Fascia	50	90	0,7580
Quarta Fascia	90	130	0,9713

Quinta Fascia	130	180	1,1691
Sesta Fascia	180	250	1,2906
Settima Fascia	250	99999	1,5028
Tariffa Fognatura			0,1194

Quinta Fascia	130	180	1,1691
Sesta Fascia	180	250	1,2906
Settima Fascia	250	99999	1,5028
Tariffa Fognatura			0,1194

TARIFFA - USO INDUSTRIALE

DESCRIZIONE	Da	A	Tariffa
	<i>mc/anno</i>	<i>mc/anno</i>	<i>€/mc</i>
Prima Fascia	0	12	0,2553
Seconda Fascia	12	50	0,3602
Terza Fascia	50	90	0,5801
Quarta Fascia	90	130	0,7426
Quinta Fascia	130	180	0,8940
Sesta Fascia	180	250	0,9870
Settima Fascia	250	99999	1,1492
Tariffa Fognatura			0,1194

TARIFFA - USO COMMERCIALE E ARTIGIANALE

DESCRIZIONE	Da	A	Tariffa
	<i>mc/anno</i>	<i>mc/anno</i>	<i>€/mc</i>
Prima Fascia	0	12	0,3337
Seconda Fascia	12	50	0,4707
Terza Fascia	50	90	0,7580
Quarta Fascia	90	130	0,9713
Quinta Fascia	130	180	1,1691
Sesta Fascia	180	250	1,2906
Settima Fascia	250	99999	1,5028
Tariffa Fognatura			0,1194

DI DARE ATTO che:

- le tariffe del Servizio Idrico Integrato dell'anno 2023 sono state determinate dal Commissario Straordinario ARRICAL che, in qualità di Ente di Governo d'Ambito, è l'unico soggetto titolato alla predisposizione delle tariffe del Servizio Idrico integrato dell'anno 2023;
- il Comune di Sersale è tenuto a recepire le suddette tariffe in sede di predisposizione del proprio Bilancio di Previsione dell'anno 2023;

DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa;

DI DARE ATTO che le tariffe determinate con il presente provvedimento sono da assoggettare ad I.V.A. nella misura vigente;

DI APPLICARE sulle tariffe di acquedotto e fognatura, in occasione della fatturazione dei proventi del Servizio Idrico Integrato dell'anno 2023, le componenti tariffarie perequative UI1, UI2, UI3 e UI4 nelle misure stabilite dall'AEEGSI/ARERA, dando atto che gli importi riscossi per tali componenti saranno versati dal Comune alla CSEA (Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali);

DI AUTORIZZARE il Responsabile del Settore Tributi all'invio della presente deliberazione ad ARRICAL in qualità di Ente di Governo d'Ambito;

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco
f.to **SIG. CARMINE CAPELLUPO**

Il Segretario
f.to **DOTT.SSA RITA ROSINA FRATTO**

Pareri e controlli

IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA Si esprime parere FAVOREVOLE Data 17/05/2023	Il Responsabile dell'Area f.to DOTT. GIUSEPPE PERRI
--	--

IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE Si esprime parere FAVOREVOLE Data 18/05/2023	Il Responsabile dell'Area f.to DOTT. SALVATORE BORELLI
--	---

Il sottoscritto Segretario, visti gli atti d'ufficio	ATTESTA
Che la presente deliberazione E' divenuta immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267/2000 e ss.ii.mm.;	Il Segretario f.to DOTT.SSA RITA ROSINA FRATTO

La Presente deliberazione è copia conforme all'originale.
Sersale 23/05/2023,

Il Segretario
f.to **DOTT.SSA RITA ROSINA FRATTO**

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio	Il Messo Responsabile
---	------------------------------